

REGOLAMENTO (CE) N. 344/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 febbraio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	74,5
	204	51,7
	212	129,8
	999	85,3
0707 00 05	052	144,2
	204	49,4
	220	221,4
	999	138,3
0709 10 00	220	87,3
	999	87,3
0709 90 70	052	139,9
	204	237,3
	999	188,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	52,3
	204	43,7
	212	53,4
	220	43,8
	624	68,6
	999	52,4
0805 20 10	204	98,8
	999	98,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	59,5
	204	107,3
	220	41,9
	464	129,2
	600	85,2
	624	82,9
	999	84,3
0805 50 10	052	50,3
	600	71,9
	999	61,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	115,6
	388	126,2
	400	89,3
	404	96,8
	512	89,0
	528	103,8
	720	98,0
	728	121,0
	999	105,0
0808 20 50	388	79,4
	400	110,1
	512	71,5
	528	72,9
	720	56,7
	999	78,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».